*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 123° — Numero 176

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Martedì, 29 giugno 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).**

**Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

*DECRETI MINISTERIALI*

Ministero dei trasporti



Ministero dell'agricoltura e delle foreste



Ministero del tesoro



Ministero del lavoro e della previdenza sociale



*DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero di grazia e giustizia:**

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Molise



### Regione Trentino-Alto Adige



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 176 DEL 29 GIUGNO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968-1983. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUATTORDICESIMA ed ultima estrazione eseguita il 4 giugno 1982; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

**(2518)**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1970-1985. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DODICESIMA estrazione eseguita il 18 maggio 1982; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

**(2519)**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1972-1987. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DECIMA estrazione eseguita il 26 maggio 1982; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

**(2520)**

# LEGGI E DECRETI

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 giugno 1982.

**Integrazione ai decreti ministeriali 3 e 9 aprile 1982 per quanto attiene le caratteristiche funzionali dei veicoli classificati mezzi d'opera e norme di adeguamento dei veicoli in circolazione nonché di costruzione dei veicoli nuovi alla legge 10 febbraio 1982, n. 38.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38;

Visto il proprio decreto 3 aprile 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982) con il quale, tra l'altro, è stato confermato il precedente proprio decreto 7 dicembre 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 18 dicembre 1979) già integrato ed aggiornato dal successivo proprio decreto 30 dicembre 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1981);

Visto il proprio decreto 9 aprile 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 19 aprile 1982) recante disposizioni per l'adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella legge 10 febbraio 1982, n. 38;

Ritenuto necessario integrare e puntualizzare quanto disposto dai decreti soprarichiamati;

Decreta:

Art. 1.

Fra i veicoli della categoria II.2 definiti mezzi d'opera dal proprio decreto 7 dicembre 1979, sono compresi anche quelli impiegati per il trasporto di materie inerenti al ciclo produttivo delle imprese edili o di estrazione nonché per il trasporto di minerali o materie destinate ad alimentare il ciclo produttivo delle industrie della siderurgia e forestale.

I veicoli mezzi d'opera, in proprietà o disponibilità di imprese edili o di estrazione, quando circolano al peso complessivo del treno che tali veicoli possono formare secondo quanto disposto al punto II.2.3.9 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 7 dicembre 1979, devono rispettare il rapporto di traino 1,4. Tale rapporto, per i soli veicoli con propulsore di potenza non inferiore a 352 CV e fermo restando il peso massimo di 56 tonnellate del complesso, è elevato a 3 se i veicoli sono attrezzati per il traino come disposto al punto III.2.3 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 30 dicembre 1980.

Per i veicoli mezzi d'opera di cui al comma precedente già in circolazione alla data del presente decreto, l'elevazione del rapporto di traino al valore di 3 sarà concessa, su domanda degli interessati, previo esito favorevole di una visita e prova ai sensi dell'art. 56 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, per verificare l'esistenza degli idonei organi di traino.

Il rispetto del richiamato punto III.2.3, per i predetti veicoli, può essere ottenuto anche con l'impiego di limitatori di velocità.

Art. 2.

I rimorchi ad un asse in circolazione alla data del 5 marzo 1982, dotati delle speciali attrezzature per il trasporto esclusivo di veicoli, risultanti dalla carta di circolazione, ed eccedenti la lunghezza massima stabilita all'art. 32 del testo unico, come modificato dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, dovranno essere adeguati al limite di cui al richiamato art. 32 entro quindici anni dalla data di prima immatricolazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.

Le suddette scadenze temporali si applicano anche ai rimorchi e semirimorchi in circolazione non rispondenti a quanto prescritto al quinto comma dell'art. 32 del testo unico, come modificato dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38.

Art. 3.

Fermo restando, per gli autoveicoli e filoveicoli isolati, quanto disposto al terzo comma dell'art. 33 del testo unico, come modificato dall'art. 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato, di un autosnodato, di un filoarticolato, di un filosnodato e dei rimorchi, è condizionato all'adozione di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato ed al rispetto del peso massimo su due assi contigui stabilito al quinto comma del medesimo art. 33.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 18 giugno 1982

*Il Ministro*: Balzamo

**(3178)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 giugno 1982.

**Concessione del premio alla nascita dei vitelli in applicazione del regolamento (CEE) n. 1201/82 del Consiglio del 18 maggio 1982.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1201/82 del Consiglio del 18 maggio 1982 che, nell'ambito degli interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, dispone la concessione di un premio alla nascita dei vitelli per la campagna 1982-83, in prosecuzione del regime di premio di cui al regolamento (CEE) n. 1120/81;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 13 giugno 1981, con il quale per la campagna di commercializzazione 1981-82, è stato dato corso alla corresponsione del premio alla nascita dei vitelli a far data dal 3 marzo 1981 e fino al termine della campagna 1981-82;

Visto il regolamento (CEE) n. 1243/82 della commissione del 19 maggio 1982, recante modalità di applicazione del citato regolamento (CEE) n. 1201/82;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, che affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), i compiti di organismo d'intervento nel mercato derivante dall'entrata in vigore del citato regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto l'art. 9 della legge 31 marzo 1971, n. 144;

Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione delle occorrenti norme di applicazione delle suindicate disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1201/82 e n. 1243/82 citati nella premessa, il premio alla nascita dei vitelli è concesso a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1982-83 e termina alla fine della stessa campagna.

Art. 2.

Alla corresponsione del premio di cui all'art. 1 provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., a seguito di domanda del premio, da presentarsi alla nascita del vitello da parte dell'allevatore detentore della vacca genitrice, il quale si impegni a mantenere in vita per almeno sei mesi il vitello stesso. Detto impegno può essere trasferito ad altri con notifica del trasferimento da parte dell'allevatore detentore della vacca genitrice allo stesso ufficio di cui al comma successivo, presso il quale è stata presentata la domanda del premio.

La domanda di cui al comma precedente va presentata all'ispettorato agrario provinciale competente per territorio o ad altro ufficio o istituzione cui le regioni o province autonome abbiano affidato le funzioni previste al presente decreto, entro trenta giorni dalla nascita del vitello.

Ai fini dell'identificazione del vitello di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1243/82, sarà utilizzata una fascetta auricolare o altro mezzo equivalente. Tale operazione deve avvenire in occasione del sopralluogo relativo alla constatazione della permanenza in vita del vitello al sesto mese di età.

In tale occasione, l'ufficio verifica il sussistere degli elementi che assicurino inequivocabilmente che il vitello sia nato in azienda.

Art. 3.

Al fine di assicurare l'uniforme applicazione della disciplina di concessione del premio su tutto il territorio nazionale, l'A.I.M.A. comunica alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nell'ambito della loro potestà, le esigenze alle quali deve corrispondere la collaborazione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o degli altri uffici o istituzioni cui le regioni e le province autonome abbiano affidato, con atto specifico, le funzioni previste dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1982

*Il Ministro*: BARTOLOMEI

**(3180)**

---

DECRETO 23 giugno 1982.

**Modificazione al decreto ministeriale 22 giugno 1981 concernente il premio al mantenimento delle vacche nutrici.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio del 5 giugno 1980 che istituisce un regime di premi al mantenimento delle vacche nutrici, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1198/82 del Consiglio del 18 maggio 1982;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1981 modificato dal decreto ministeriale 25 agosto 1981, che detta norme nazionali per l'applicazione del regime di premi al mantenimento delle vacche nutrici;

Considerata la necessità di aggiornare l'allegato 1 al decreto ministeriale 22 giugno 1981;

Decreta:

*Articolo unico*

L'allegato 1 al decreto ministeriale 22 giugno 1981 è sostituito con l'allegato al presente decreto.

Roma, addì 23 giugno 1982

*Il Ministro*: BARTOLOMEI

ALLEGATO

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE NON AMMESSE AL BENEFICIO DEL PREMIO PER LE VACCHE NUTRICI

Angler Rotviek (Angeln) - Rod dansk maelkerace (RDM)
Ayreshire
Armoricaine
Bretonne pie noire
Fries-Hollands (F-H), Française Frisonne pie noire (F.F.P.N.) Friesian-Holstein, Holstein, Blak and White Friesian Red and White Friesian, Frisona italiana, Zwartbonten van België pie noire de Belgique, Sortbroget dansk maelkerace (SDM)
Groninger Blaarkop
Guernsey
Jersey
Kerry
Malkekorthorn
Montbëliarde
Reggiana
Tarentaise - Tarina
Valdostana nera

**(3179)**

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 giugno 1982.

**Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vsto lo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 26 febbraio 1980, 29 settembre, 12 ottobre, 9 novembre e 1° dicembre 1981, nonché quella dell'assemblea dei soci in data 1° dicembre 1981;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 22, 26, 32, 48, 52, 53, 55, 57, 58 e 61 dello statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1982

*Il Ministro*: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 2, comma secondo. — **Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio, saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto (fondo di riserva ordinario, fondo di riserva straordinario e fondo di garanzia federale) e ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità, con** l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 61.

Art. 6. — Il numero dei soci non sarà maggiore di 100 né minore di 90.

Sono soci di diritto:

il comune di Ravenna;

la provincia di Ravenna;

la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Ravenna ed inoltre quali soci fondatori:

il collegio dei parroci ed il capitolo della metropolitana.

Essi saranno rappresentati all'assemblea dei soci dal legale rappresentante *pro-tempore* o da un suo delegato.

Per le persone fisiche la qualità di socio si acquista a seguito di nomina dell'assemblea su proposta:

*a*) del consiglio di amministrazione;

*b*) oppure di almeno dieci soci, mediante segnalazione che dovrà essere limitata a non più di un candidato e che dovrà essere inviata alla presidenza con lettera raccomandata nel periodo 1° dicembre-31 dicembre di ciascun anno. Nei cinque giorni precedenti a quello dell'assemblea i soci potranno prendere visione, presso la presidenza dell'Istituto, della lista dei candidati.

Il consiglio di amministrazione compila sulla base delle proposte di cui alle lettere *a*) e *b*) la lista dei candidati da presentare all'assemblea in numero non superiore a quello dei posti vacanti; essi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche, professionali e culturali.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purché rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti.

I soci non hanno diritti né sul patrimonio, né sugli utili della Cassa.

Non possono essere nominati soci:

*a*) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa, o che abbiano lite vertente con essa, o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

*b*) i dipendenti in servizio della Cassa, o di qualsiasi altro istituto di credito;

*c*) coloro che non risultino residenti o domiciliati in comuni in cui la Cassa svolge la sua attività.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma settimo, punti I), II), III);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 7. — Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee.

Art. 8.

(*Omissis*).

*c*) **sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle eventuali commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza, salvo quanto disposto dall'art. 18 per la determinazione della misura delle medaglie di presenza al presidente ed al vice presidente.**

Art. 9.

(*Omissis*).

*b*) eventuale elezione di componenti il consiglio d'amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con la osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza, salvo quanto disposto dall'art. 18 per la determinazione della misura delle medaglie di presenza al presidente ed al vice presidente;

*c*) eventuale nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 18, comma primo. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri amministratori si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, e di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio previste da atti o da norme regolamentari interne — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza. Per il presidente ed il vice presidente la misura della medaglia di presenza sarà fissata con decreto del Ministro del tesoro. Per gli altri consiglieri la medaglia di presenza sarà stabilita dalla assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Art. 19.

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché, su proposte del direttore generale, a dirigenti, funzionari e ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione, secondo le modalità fissate dal consiglio stesso;

(*Omissis*).

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità;

(*Omissis*).

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni con canone annuo superiore a lire tre milioni o durata superiore ad anni quattro;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di lire tre milioni;

(*Omissis*).

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a lire tre milioni;

19) sull'eventuale nomina o designazione di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali di istituti, società, consorzi ed enti in genere al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 22. — Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato nel triennio successivo.

Art. 26, ultimo comma. — Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta per singoli atti o affari o permanentemente per categoria di atti la rappresentanza della Cassa a componenti del consiglio ed al direttore generale. Sempre con il parere favorevole del consiglio il presidente può inoltre, su proposta del direttore generale, conferire le deleghe medesime al vice direttore generale, a dirigenti e funzionari della Cassa.

Art. 32, comma quarto. — Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione, il miglioramento e l'ampliamento, nella zona di competenza della Cassa, di alloggi per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 48.

(*Omissis*).

*c*) partecipazioni all'istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonché ad enti creati o promossi dallo Stato o dalla regione, o ai quali lo Stato o la regione commettono particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

(*Omissis*).

*f*) mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti, che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni o cessioni di cespiti tributari e contributi di competenza degli enti stessi delegabili o cedibili per legge e delegazioni o cessioni di proventi di altra natura per i quali sia legislativamente previsto il vincolo a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.

(*Omissis*).

*v*) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 52. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53, comma secondo. — Le ipoteche potranno essere anche di grado successivo al primo, sempre che l'ammontare dei crediti residui garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare dei crediti da concedere e garantiti dalle ipoteche da iscrivere a favore della Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Art. 55, ultimo comma. — Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di uno o più rinnovazioni.

Art. 57.

(*Omissis*).

*g*) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 14% e 14% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Art. 58.

(*Omissis*).

*e*) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50. Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono altresì essere osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

Art. 61, comma secondo. — Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonché per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità.

**(3062)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 giugno 1982.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Riso Estense » a r.l., in Pontelangorino di Codigoro, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa « Riso Estense » a r.l., con sede in Pontelangorino di Codigoro (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Riso Estense » a r.l., con sede in Pontelangorino di Codigoro (Ferrara), costituita per rogito notaio dott. Ottaviano Fabbri in data 8 aprile 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Giorgio La Malfa, nato a Venezia il 4 luglio 1935, è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1982

*Il Ministro*: Di Giesi

(3033)

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 30 marzo 1982, n. **383**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Anna », in Tradate, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.**

N. 383. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 8 gennaio 1974, integrato con decreto 4 dicembre 1975 e con due dichiarazioni datate 6 ottobre 1976 e 13 luglio 1978, relativo all'erezione della parrocchia di « S. Anna », in Tradate (Varese). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *giugno* 1982
*Registro n.* 14 *Interno, foglio n.* 90

DECRETO 30 marzo 1982, n. **384**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Paolo apostolo », in Force, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.**

N. 384. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « San Paolo apostolo », in Force (Ascoli Piceno). La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dai signori Maria Luisa, Sandro e Rossana Ferri e dal sac. Andrea Marozzi con atto pubblico 31 ottobre 1980, n. 26918 di repertorio, a rogito dott. Ruggero Pasqualucci Forestieri Rinalducci, notaio in Fano (Pesaro), consistente in un fabbricato sito in Force, descritto nella perizia giurata 3-9 gennaio 1981 del geom. Agostino Nepi e valutato in L. 6.500.000 dall'ufficio tecnico erariale di Ascoli Piceno.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *giugno* 1982
*Registro n.* 14 *Interno, foglio n.* 95

DECRETO 30 marzo 1982, n. **385**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei « SS. Innocenti », in Montesilvano.**

N. 385. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Penne-Pescara 1° gennaio 1980, integrato con tre dichiarazioni in data 20 febbraio 1981, relativo alla erezione della parrocchia dei « SS. Innocenti », in Montesilvano (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *giugno* 1982
*Registro n.* 14 *Interno, foglio n.* 94

DECRETO 30 marzo 1982, n. **386**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia delle «Anime Sante », in Moscufo.**

N. 386. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Penne-Pescara 25 dicembre 1979, integrato con due dichiarazioni datate 9 febbraio 1981, relativo all'erezione della parrocchia delle « Anime Sante », in Moscufo (Pescara), località Stazione.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *giugno* 1982
*Registro n.* 14 *Interno, foglio n.* 93

DECRETO 30 marzo 1982, n. **387**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della « SS. Annunziata », in Rapolla.**

N. 387. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Melfi-Rapolla 25 marzo 1978, integrato con tre dichiarazioni datate le prime due 30 maggio 1980 e la terza 3 aprile 1981, relativo all'erezione della parrocchia della « SS. Annunziata », in Rapolla (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *giugno* 1982
*Registro n.* 14 *Interno, foglio n.* 92

DECRETO 30 marzo 1982, n. **388**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Giuseppe », in Scordia.**

N. 388. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Giuseppe », in Scordia (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *giugno* 1982
*Registro n.* 14 *Interno, foglio n.* 91

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Autorizzazione al collegio dei geometri della provincia de L'Aquila ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1982, registro n. 23 *Giustizia, foglio n.* 147, è stata accolta la domanda con la quale il presidente pro-tempore del collegio dei geometri della provincia de L'Aquila chiedeva di essere autorizzato all'acquisto dell'immobile sito in L'Aquila, via Vittorio Veneto n. 8, int. 3, da adibire a sede del collegio stesso.

**(3091)**

### Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1982, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio Poggio Bruno, esercente in Reggio Calabria, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 16 luglio 1982, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 - 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

**(3057)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimento concernente il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture di Gorino, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture di Gorino, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi, è prolungata al 28 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**(3141)**

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Deliberazione 27 maggio 1982. Approvazione del programma stralcio degli interventi della regione Campania per l'anno 1982 relativamente al settore dell'edilizia abitativa del comune di Napoli.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, e 4, secondo comma, della legge medesima concernenti la ripartizione dei fondi destinati nel triennio al risanamento e allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visto l'art. 6-*bis* del decreto-legge n. 57/82 convertito, con modificazioni, nella legge n. 187 del 29 aprile 1982 concernente la presentazione del piano di riparto dei fondi tra le regioni con riferimento agli interventi di riattazione, riparazione e ricostruzione di edilizia privata;

Viste le proprie precedenti delibere concernenti le ripartizioni territoriali dei fondi in parola ed in particolare la delibera in data 14 ottobre 1981 con la quale sono stati ripartiti i fondi per gli interventi di cui ai titoli II, capo I, IV e VII;

Vista la nota n. 8142 del 26 maggio 1982 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con la quale viene presentata, ai sensi del citato art. 6-*bis*, la richiesta di approvazione di un programma stralcio relativamente alla regione Campania, riguardante interventi nel settore dell'edilizia abitativa del comune di Napoli;

Delibera:

E' approvato il programma stralcio degli interventi della regione Campania per l'anno 1982 relativamente agli interventi di riattazione in edilizia abitativa da eseguirsi nel comune di Napoli, di cui alla nota del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, indicato in premessa, per la somma di lire 300 miliardi.

La predetta somma di lire 300 miliardi fa carico al fondo di lire 5.700 miliardi di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge n. 219/81.

Roma, addì 27 maggio 1982

*Il Ministro del bilancio*
*e della programmazione economica*
*Vice Presidente del CIPE*
LA MALFA

**(3143)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Vibro Plazzoli, in Grassobbio

Con decreto ministeriale 27 maggio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 141.915.500 dovuto dalla S.p.a. Vibro Plazzoli è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Bergamo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

**(2949)**

### Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'ente autonomo del Teatro dell'opera di Roma

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 la riscossione del carico tributario di L. 2.024.660.000 dovuto dall'ente autonomo del Teatro dell'opera di Roma è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato ente. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

**(3048)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

**Corso dei cambi del 23 giugno 1982 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1399,30 | 1399,30 | 1399,40 | 1399,30 | 1399,25 | — | 1399,20 | 1399,30 | 1399,30 | 1399,30 |
| Dollaro canadese | 1073,80 | 1073,80 | 1073 — | 1073,80 | 1074 — | — | 1073,70 | 1073,80 | 1073,80 | 1073,80 |
| Marco germanico | 562,80 | 562,80 | 563 — | 562,80 | 563 — | — | 563,01 | 562,80 | 562,80 | 562,80 |
| Fiorino olandese | 511,62 | 511,62 | 511,75 | 511,62 | 511,75 | — | 511,70 | 511,62 | 511,62 | 511,65 |
| Franco belga | 29,556 | 29,556 | 29,55 | 29,556 | 29,50 | — | 29,55 | 29,556 | 29,556 | 29,55 |
| Franco francese | 202,90 | 202,90 | 202,72 | 202,90 | 203 — | — | 202,90 | 202,90 | 202,90 | 202,90 |
| Lira sterlina | 2412,90 | 2412,90 | 2415,25 | 2412,90 | 2415 — | — | 2413,60 | 2412,90 | 2412,90 | 2412,90 |
| Lira irlandese | 1937,80 | 1937,80 | 1937 — | 1937,80 | 1940 — | — | 1936,50 | 1937,80 | 1937,80 | — |
| Corona danese | 163,12 | 163,12 | 163 — | 163,12 | 163,30 | — | 163,13 | 163,12 | 163,12 | 163,10 |
| Corona norvegese | 221,97 | 221,97 | 222 — | 221,97 | 222 — | — | 221,95 | 221,97 | 221,97 | 221,95 |
| Corona svedese | 227,89 | 227,89 | 227,75 | 227,89 | 227,75 | — | 227,85 | 227,89 | 227,89 | 227,90 |
| Franco svizzero | 661,48 | 661,48 | 661 — | 661,48 | 661,25 | — | 661,35 | 661,48 | 661,48 | 661,50 |
| Scellino austriaco | 79,88 | 79,88 | 79,85 | 79,88 | 79,85 | — | 79,872 | 79,88 | 79,88 | 79,88 |
| Escudo portoghese | 16,65 | 16,65 | 16,70 | 16,65 | 16,70 | — | 16,70 | 16,65 | 16,65 | 16,65 |
| Peseta spagnola | 12,489 | 12,489 | 12,4950 | 12,489 | 12,45 | — | 12,49 | 12,489 | 12,489 | 12,48 |
| Yen giapponese | 5,455 | 5,455 | 5,4550 | 5,455 | 5,45 | — | 5,45 | 5,455 | 5,455 | 5,45 |
| E.C.U. | 1330,73 | 1330,73 | — | 1330,73 | — | — | 1330,73 | 1330,73 | 1330,73 | — |

**Media dei titoli del 23 giugno 1982**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 41,325 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 98,525 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 94,275 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 86,100 |
| » 6 % » » 1970-85 | 82,525 |
| » 6 % » » 1971-86 | 77,100 |
| » 6 % » » 1972-87 | 78,650 |
| » 9 % » » 1975-90 | 74,700 |
| » 9 % » » 1976-91 | 71,800 |
| » 10 % » » 1977-92 | 76,375 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) | 66,825 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 70 — |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % | 86,800 |
| » » » Ind. 1- 7-1979/82 | 98,875 |
| » » » » 1- 7-1980/82 | 99,875 |
| » » » » 1- 8-1980/82 | 99,925 |
| » » » » 1-10-1979/82 | 99,900 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/82 | 99,850 |
| » » » » 1-12-1980/82 | 99,875 |
| » » » » 1- 1-1980/83 | 99,950 |
| » » » » 1-10-1980/83 | 99,925 |
| » » » » 1- 9-1981/83 | 99,275 |
| » » » » 1-10-1981/83 | 99,650 |
| » » » » 1-11-1981/83 | 98,750 |
| » » » » 1- 3-1981/84 | 98,575 |
| » » » » 1- 4-1981/84 | 99,750 |
| » » » » 1- 6-1981/84 | 99,050 |
| Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983 | 97,825 |
| » » » 18 % 1- 7-1983 | 99,850 |
| » » » 12 % 1-10-1983 | 90,575 |
| » » » 12 % 1- 1-1984 | 88,800 |
| » » » 12 % 1- 4-1984 | 87,250 |
| » » » 12 % 1-10-1984 | 85,450 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 81,950 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 23 giugno 1982**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1399,250 |
| Dollaro canadese | 1073,750 |
| Marco germanico | 562,905 |
| Fiorino olandese | 511,660 |
| Franco belga | 29,553 |
| Franco francese | 202,900 |
| Lira sterlina | 2413,250 |
| Lira irlandese | 1937,150 |
| Corona danese | 163,125 |
| Corona norvegese | 221,960 |
| Corona svedese | 227,870 |
| Franco svizzero | 661,415 |
| Scellino austriaco | 79,876 |
| Escudo portoghese | 16,675 |
| Peseta spagnola | 12,489 |
| Yen giapponese | 5,452 |
| E.C.U. | 1330,730 |

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche**

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «XVI Dimostrazioni di macchine, impianti e sistemi per la raccolta, lavorazione e conservazione del mais» che avrà luogo a Ceregnano (Rovigo) il 9 settembre 1982.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «VII Mesh - Mercato mediterraneo della calzatura» «XXV Sudpel - Mercato mediterraneo dei prodotti in pelle» e nel «III Tecnomesh - Salone dei macchinari, accessori, pellami» che avranno luogo a Napoli dal 10 al 13 settembre 1982.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Mostra nazionale delle sementi e delle attrezzature sementiere» che avrà luogo a Vicenza dall'11 al 13 settembre 1982.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Mostra internazionale della gemmologia, mineralogia, paleontologia, strumenti gemmologici, macchinari ed attrezzature per preziosi» che avrà luogo a Vicenza dal 25 al 29 settembre 1982.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Mostra internazionale della tecnologia e delle attrezzature per la ricerca, la captazione, l'estrazione ed il trasporto dei fluidi sotterranei - Geofluid» che avrà luogo a Piacenza dal 30 settembre al 3 ottobre 1982.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «H-Hospital - Progettazione, tecnologia, farmacologia - Mostra convegno al servizio della sanità specializzata» che avrà luogo a Bologna dal 30 settembre al 3 ottobre 1982.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «IX Salone internazionale del mobile» che avrà luogo a Milano dal 17 al 22 settembre 1982.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Euroluce - Salone internazionale dell'illuminazione» che avrà luogo a Milano dal 17 al 22 settembre 1982.

**(3059)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Diano Castello, Diano Marina, Morgano, Ameglia, Lerici, S. Lazzaro, Treviso e Tavernelle Val di Pesa.**

Con decreto 21 aprile 1982, n. 614, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno in destra del torrente Evigno, segnati nel catasto dei comuni di Diano Marina (Imperia) al foglio n. 2, mappali 1009 (mq. 1050); 1161 (mq. 20) e di Diano Castello al foglio n. 7, mappale 347 (mq. 918), di complessivi mq. 1988, ed indicati nella planimetria rilasciata il 21 gennaio 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Imperia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 13 maggio 1982, n. 663, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati demaniali segnati nel catasto del comune di Morgano (Treviso) al foglio n. IV, mappali 352 (mq. 840); 353 (mq. 1330); 354 (mq. 60); 355 (mq. 85); 356 (mq. 12) di complessivi mq. 2327, ed indicati nella planimetria rilasciata il 28 aprile 1981, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 13 maggio 1982, n. 660, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno e di una porzione di fabbricato lungo l'alveo del fiume Magra, in comune di Ameglia (La Spezia) segnato nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 15, mappali 332 (mq. 1000) e porzione del mappale 253 (mq. 15, su cui insiste parte del fabbricato) della superficie complessiva di mq. 1015, ed indicato nella planimetria rilasciata il 28 gennaio 1982, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 13 maggio 1982, n. 662, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni tratti di terreno siti lungo l'alveo del fiume Magra, segnati nel catasto del comune di Ameglia (La Spezia) al foglio n. 3, mappali 392 (mq. 530); 467 (mq. 6480); 468 (mq. 62); 568 (mq. 3840); 569 (mq. 1180); 732 (mq. 7424) e nel catasto del comune di Lerici (La Spezia) al foglio n. 16, mappali 97 (mq. 4392); 175 (mq. 58); 62 (mq. 5060); 174 (mq. 780) di complessivi mq. 29.806, ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 22 maggio 1981, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 13 maggio 1982, n. 664, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno estromesso dall'alveo del torrente Parma, segnato nel catasto del comune di S. Lazzaro (Parma) al foglio n. 68, mappali 96 e 97 di complessivi mq. 10.190, ed indicato nella relazione tecnica 28 marzo 1981, con allegato estratto di mappa rilasciato il 15 aprile 1981, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 13 maggio 1982, n. 661, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di nuova formazione, ex fossato demaniale, segnato nel catasto del comune di Treviso al foglio n. 6, mappale 1724, di mq. 49, ed indicato nella planimetria rilasciata il 28 ottobre 1981, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 13 maggio 1982, n. 674, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in sinistra del torrente Pesa, in comune di Tavernelle Val di Pesa (Firenze), segnato nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 34, mappali 305 (mq. 35); 304 (mq. 5) e 306 (mq. 1) di complessivi mq. 41, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 31 luglio 1981, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Firenze, con allegata lettera 10 settembre 1981, n. 9284/3833, dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

**(3070)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Latisana**

Con decreto 1° giugno 1982, n. 60957, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie di mq 2100, censito nel catasto del comune di Latisana (Udine) al foglio 36 confinante con le particelle numeri 41 e 48, ricadente nel comprensorio del consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana non più occorrente alle esigenze della bonifica.

**(3039)**

# REGIONE LOMBARDIA

**Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Roncobello e Bastida Pancarana**

Con deliberazione della giunta regionale 27 aprile 1982, numero 16606, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Roncobello (Bergamo) adottato con deliberazione consiliare 15 settembre 1978, n. 52.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche conseguenti al totale o parziale accoglimento delle osservazioni presentate al piano regolatore generale e di cui alla deliberazione consiliare 24 marzo 1979, n. 18.

Con deliberazione della giunta regionale 27 aprile 1982, n. 16589, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Bastida Pancarana (Varese) adottato con deliberazioni consiliari 28 luglio 1978, numero 148 e 6 novembre 1978, n. 151.

Con le stesse deliberazioni sono state decise le modifiche conseguenti al totale o parziale accoglimento delle osservazioni presentate al piano regolatore generale e di cui alla deliberazione consiliare 17 maggio 1979, n. 172.

**(3097-3002)**

**Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Osnago, Cicognola e Cuvio**

Con deliberazione della giunta regionale 14 aprile 1982, n. 16279, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Osnago (Como) adottata con deliberazione consiliare 21 aprile 1980, n. 53.

Con decreto del presidente della giunta regionale 20 aprile 1982, n. 1028/Urb., reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune di Cicognola (Pavia). Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Con deliberazione della giunta regionale 27 aprile 1982, n. 16592, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Cuvio (Varese) adottata con deliberazione consiliare 19 novembre 1981, n. 47.

**(3003-2904)**

**Varianti al programma di fabbricazione dei comuni di Samarate, Castiglione delle Stiviere e Guanzate**

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate varianti al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 5 aprile 1982, n. 1021/Urb.: comune di Samarate (Varese);

decreto 5 aprile 1982, n. 1026/Urb.: comune di Castiglione delle Stiviere (Mantova);

decreto 20 aprile 1982, n. 1029/Urb.: comune di Guanzate (Como).

**(2903)**

**Inclusione in zona « A » di controllo dei comuni di Dairago, Liscate, Pedrengo e Zandobbio**

Con deliberazione della giunta regionale 17 marzo 1982, n. 15321, il comune di Dairago (Milano) è stato incluso in zona « A » di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 17 marzo 1982, n. 15323, il comune di Liscate (Milano) è stato incluso in zona « A » di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 17 marzo 1982, n. 15322, il comune di Pedrengo (Bergamo) è stato incluso in zona « A » di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 17 marzo 1982, n. 15320, il comune di Zandobbio (Bergamo) è stato incluso in zona « A » di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

**(3096)**

# REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

**Scioglimento di società cooperative**

Con deliberazione della giunta regionale 1° giugno 1982, n. 2387, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissari liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire, le seguenti tre società cooperative:

cooperativa edilizia La Prua - Soc. coop. a r.l. in Monfalcone, costituita il 2 ottobre 1975 a rogito notaio dottor Albano De Fabro, in Monfalcone;

Tergeste Mare - Soc. coop. a r.l., in Trieste, costituita il 31 ottobre 1973 a rogito notaio dott. Vladimiro Clarich, in Trieste;

cooperativa agricola La Praderia di Forcate - Soc. coop. a r.l., in Fontanafredda, località Prateria di Forcate, costituita il 27 agosto 1976 a rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua, in Sacile.

Con deliberazione 9 marzo 1982, n. 867, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, la cooperativa facchini S. Marco - Soc. coop. a r.l., in Trieste, costituita il 21 gennaio 1978 a rogito notaio dott. Gennaro Liguori, in Muggia, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore non sussistendo rapporti patrimoniali da definire.

**(3041)**

# PROVINCIA DI TRENTO

**Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Predazzo, Lases e Tesero**

Con deliberazione 2 aprile 1982, n. 3085, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 12070/6 in partita tavolare 727, comune catastale Predazzo dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 8 aprile 1982, n. 3498, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3310, in partita tavolare 586, comune catastale di Lases, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 23 aprile 1982, n. 4164, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 6392/5, 6392/6, 6392/7, 6392/9, 6392/10, 6392/11, 6392/12, 6392/13, 6392/14 e particelle fondiarie 6395/8, 6395/9, 6395/10, 6395/11 in partita tavolare 1139, comune catastale Tesero, dal demanio al patrimonio provinciale.

**(2950)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di patologia generale - seconda cattedra . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda cattedra di patologia generale, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, Roma, con inizio alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

**(3166)**

### Concorso a tre posti di tecnico coadiutore presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

*Facoltà di architettura*:

istituto di critica dell'architettura . posti 1

*Facoltà di ingegneria*:

istituto di macchine e motori per aeromobili . posti 1
istituto di fisica tecnica e impianti nucleari . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

**(3167)**

### Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di medicina veterinaria*:

istituto di patologia speciale e clinica chirurgica posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

**(3164)**

### Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Parma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di medicina veterinaria*:

istituto di informatica e biomatematica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

**(3163)**

### Concorsi a posti di ragioniere e di bidello presso la Scuola normale superiore di Pisa

E' indetto pubblico concorso, per esame, ad un posto di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) presso la Scuola normale superiore di Pisa.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria), ovvero diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola normale superiore di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Direttore della Scuola normale superiore - Piazza Cavalieri, 7 - 56100 Pisa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola normale superiore di Pisa.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria (seconda qualifica funzionale) presso la Scuola normale superiore di Pisa.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola normale superiore di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Direttore della Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri, 7 - 56100 Pisa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola normale superiore di Pisa.

**(3165)**

**Concorsi pubblici per complessivi quattro posti vacanti presso l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste**

L'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste bandisce i seguenti concorsi:

1) concorso pubblico a due posti di collaboratore in prova nel ruolo amministrativo per l'unità organica « servizi amministrativi »; requisiti richiesti:

*a*) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

*b*) diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;

2) concorso pubblico a due posti di assistente in prova nel ruolo amministrativo per l'unità organica « servizi amministrativi »; requisiti richiesti:

*a*) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

*b*) diploma di istruzione secondaria di 2° grado (maturità classica, scientifica, abilitazione magistrale, ragioneria, geometra o altri titoli equipollenti); costituisce titolo la documentata attività nel campo contabile e finanziario o in campo affine.

Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissato in quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per dettagliate informazioni riguardanti i requisiti richiesti ed altre indicazioni, nonchè per ottenere la copia integrale dei bandi gli interessati potranno rivolgersi direttamente all'ufficio del personale dell'osservatorio geofisico sperimentale, casella postale 2011, 34016 Trieste.

**(3045)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso a settantotto posti di consigliere, nel ruolo organico della carriera direttiva amministrativa della Difesa.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 49 del 5 dicembre 1981 (data di pubblicazione 19 febbraio 1982) è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1981, registro n. 45 Difesa, foglio n. 168, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a settantotto posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva amministrativa della Difesa, indetto con decreto ministeriale 14 novembre 1979.

**(3168)**

## REGIONE ABRUZZO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2, IN AVEZZANO

**Concorso ad un posto di primario di radiologia e fisioterapia presso l'ex ospedale civile « S. Rinaldi » di Pescina**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia e fisioterapia presso l'ex ospedale civile « S. Rinaldi » di Pescina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ex ente in Pescina (L'Aquila).

**(462/S)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 174 del 26 giugno 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

*Istituto neurologico « C. Besta », in Milano*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale.

*Automobil club Pistoia*: Concorso pubblico, per esami, a posti di archivista-dattilografo, per personale munito di diploma di istruzione secondaria di primo grado, da assegnare presso gli uffici centrali o quelli in provincia dell'ente.

*Unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Fiemme, in Cavalese*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico di radiologia medica, di infermiere professionale e di capo sala.

*Unità sanitaria locale del comprensorio Alta Valsugana, in Pergine Valsugana*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale.

*Azienda municipale igiene urbana di Benevento*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di impiegato da adibire a mansioni di concetto amministrativo-contabili, di impiegato di concetto tecnico e di impiegato da adibire a mansioni di concetto amministrative.

*Unità socio-sanitaria locale n. 7 - Associazione dei comuni del Seprio, in Tradate*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di aggiunto (uno alla ripartizione tecnica ed uno alla ripartizione provveditorato-economato), di capo ripartizione tecnica e di capo ripartizione finanziaria, tutti presso il presidio ospedaliero.

# REGIONI

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1982, n. **9.**

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio 1982.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1982, il bilancio della Regione per l'anno 1982, secondo lo stato di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato al consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 8 febbraio 1982

d'AIMMO

**(2951)**

---

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1982, n. **10.**

**Indennità di fine servizio ai dipendenti degli enti disciolti transitati nel ruolo organico del personale regionale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 16 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore del personale transitato anche a domanda alla regione Molise, cessato dal servizio anteriormente alla maturazione della prima retribuzione annuale, l'indennità di buonuscita liquidata dall'amministrazione di provenienza è integrata a carico della Regione, sulla base della normativa vigente per gli iscritti all'INADEL, mediante la corresponsione agli interessati di una somma pari ad 1/12, per ogni mese di servizio e della differenza tra detta indennità e quella liquidata dagli enti di provenienza se inferiore.

Ai fini predetti le frazioni superiori a giorni quindici si considerano mese intero.

Art. 2.

Al personale cessato dal servizio senza aver compiuto un anno di anzianità contributiva presso la Regione, il trattamento pensionistico definitivo è liquidato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge in sostituzione di quello provvisorio in godimento, secondo le norme previste dall'ordinamento delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza con l'applicazione delle aliquote indicate nell'allegato *A* della legge 26 luglio 1963, n. 965:

*a*) prendendo, però a base in ogni caso, come parte della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione del servizio quella onnicomprensiva corrispondente al livello retributivo attribuito o da attribuire al dipendente ai sensi delle leggi numeri 11 e 12 del 31 agosto 1974, per effetto dell'inquadramento nel ruolo regionale;

*b*) considerando come servizio utile quello complessivamente computato per la liquidazione della pensione da parte delle citate casse pensioni.

Ai trattamenti pensionistici concessi ai sensi del presente articolo si applicano, con la medesima decorrenza e con la stessa disciplina, le variazioni disposte dalle casse pensioni predette per la liquidazione e la perequazione delle pensioni a carico.

Art. 3.

Per gli effetti dell'art. 33 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, gli oneri derivanti dalla presente legge, da porsi a carico della competenza dell'esercizio 1982, troveranno copertura finanziaria con lo stesso provvedimento legislativo di approvazione del bilancio regionale per l'anno 1982.

Art. 4.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 9 marzo 1982

d'AIMMO

(*Omissis*).

**(2952)**

---

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1982, n. **2.**

**Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 2 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli enti comunali di assistenza operanti nella regione Trentino-Alto Adige sono sciolti con effetto dal 1° gennaio 1983.

Spetta alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 18 dello statuto speciale di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, disciplinare con proprie leggi l'assunzione delle funzioni degli E.C.A. da parte dei comuni, singoli o associati, o dagli enti previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

Art. 2.

Con la soppressione, il patrimonio mobiliare ed immobiliare degli E.C.A. è trasferito ai rispettivi comuni. Esso conserva la destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali.

Il personale addetto in modo esclusivo o prevalente allo svolgimento dei compiti di cui al precedente art. 1, è trasferito agli enti cui sono assegnate le funzioni degli E.C.A. soppressi, con effetto dalla data della soppressione o comunque da quella successiva di assunzione delle funzioni.

Ai fini di cui sopra il comitato amministrativo dell'E.C.A. in carica è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti relativi e in particolare:

*a*) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell'E.C.A. mediante ricognizione ed elencazione dei beni dello stesso, nonché alla identificazione dei beni appartenenti alle eventuali IPAB, concentrate o amministrate ai sensi degli articoli 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni; questi ultimi beni vanno elencati e distinti secondo l'appartenenza a ciascuna IPAB;

*b*) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, distinti in base alla loro pertinenza all'E.C.A. o a ciascuna delle IPAB concentrate o amministrate;

*c*) alla ricognizione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con specificazione della posizione giuridica, delle mansioni e del trattamento economico in atto; nella ricognizione dovrà provvedersi alla individuazione del personale che svolge in tutto o in forma prevalente funzioni di pertinenza delle IPAB concentrate o amministrate.

Le operazioni di cui al comma precedente sono espletate dai comitati amministrativi degli E.C.A. ed approvate mediante appositi atti deliberativi entro il termine del 30 novembre 1982.

Copia degli atti è trasmessa entro la citata data ai rispettivi comuni, alla provincia competente per territorio ed alla Regione; ciascun E.C.A. trasmette altresì copia della deliberazione di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario dell'anno 1981.

Ove le operazioni di cui ai precedenti commi non siano compiute entro la data ivi prevista, esse sono espletate da parte di commissari straordinari, nominati da parte della giunta provinciale competente.

L'approvazione del rendiconto relativo al 1981 comporta, in deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione in sanatoria a tutti gli effetti dei rendiconti pregressi non ancora approvati.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti delle IPAB concentrate o amministrate.

Art. 3.

Gli enti destinatari delle funzioni degli E.C.A. soppressi ai sensi del primo comma del precedente articolo 1, subentrano nella titolarità dei rapporti di impiego e di lavoro già facenti capo agli E.C.A.

Al personale stesso è garantita la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite presso l'ente di provenienza.

Art. 4.

I beni degli E.C.A. sono attribuiti ai rispettivi comuni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri ed i pesi inerenti.

I comuni subentrano altresì nella titolarità dei rapporti attivi, passivi e processuali, facenti capo ai beni stessi.

In tutti gli altri rapporti attivi, passivi e processuali subentrano gli enti che assumono le funzioni degli E.C.A. soppressi.

Art. 5.

Fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma del settore, i comitati amministrativi degli E.C.A. in carica alla data della soppressione, conservano provvisoriamente la gestione unitaria, ordinaria e straordinaria, delle IPAB già concentrate o amministrate, e promuovono gli atti di adeguamento statutario e tutti gli altri atti giuridicamente necessari alla loro amministrazione decentrata.

Gli stessi comitati, qualora entro la data prevista al precedente art. 1 le province autonome non abbiano emanato la legge per la disciplina relativa all'assunzione delle funzioni degli E.C.A., provvederanno altresì alla gestione delle medesime utilizzando a tal fine il personale ed i beni già dell'ente soppresso e fermo restando il coordinamento di detta attività da parte delle province autonome.

Art. 6.

Fino alla data di soppressione è fatto divieto ai comitati di amministrazione degli E.C.A. di disporre, relativamente agli E.C.A. stessi e alle IPAB amministrate o concentrate, atti di trasformazione patrimoniale, di modificazione delle piante organiche e di assunzione di nuovo personale a qualsiasi titolo, senza specifica autorizzazione della giunta provinciale competente.

Sulle trasformazioni patrimoniali gli E.C.A. devono previamente sentire i comuni destinatari dei beni. Il parere del comune si intende favorevole qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 7.

Fino a quando non venga diversamente disposto con leggi relative alla gestione dei servizi sociali o alla riorganizzazione delle funzioni dei comuni, i compiti di assistenza di cui alla presente legge sono esercitati dagli enti di cui al precedente articolo 1 nelle forme, nei modi e secondo le procedure previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni e nel regolamento amministrativo approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

I fondi assegnati per le funzioni di cui alla presente legge sono gestiti mediante apposita evidenza contabile.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 25 febbraio 1982

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

**(3114)**

---

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1982, n. 3.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 giugno 1977, n. 7, contenente norme per il trattamento giuridico ed economico degli impiegati regionali e di altri enti pubblici eletti consiglieri regionali o amministratori di comuni.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 16 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I dipendenti della Regione e degli enti pubblici sottoposti al controllo o alla vigilanza della Regione e degli altri enti pubblici per i quali la Regione ha potestà legislativa di ordinamento, eletti alla carica di consigliere regionale, sono collocati d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

I medesimi dipendenti eletti alla carica di sindaco o vicesindaco di un comune della Regione con popolazione superiore a 20.000 abitanti, di presidente di un comprensorio, di una comunità di valle o di presidente del comitato di gestione di una unità sanitaria locale, sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa senza assegni, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti.

Gli enti di cui al primo comma provvedono, su richiesta del dipendente, al versamento dei contributi relativi al trattamento di quiescenza e previdenza, inclusa la quota a carico del dipendente. Nel caso in cui il dipendente risulti eletto alla carica di consigliere regionale, l'ente da cui dipende provvede al versamento dei contributi relativi al solo trattamento di quiescenza, con l'obbligo di rivalsa nei confronti dell'interessato per la quota contributiva a carico del medesimo.

I periodi di aspettativa di cui ai precedenti comma non sono utili ai fini della progressione giuridica ed economica nella carriera.

I dipendenti di cui al primo comma, eletti alla carica di sindaco o assessore effettivo o supplente di un comune della regione o di presidente o assessore di un comprensorio o di una comunità di valle o di presidente o membro del comitato di gestione di una unità sanitaria locale, i quali non richiedono il collocamento in aspettativa, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del loro mandato.

Art. 2.

La normativa di cui all'articolo precedente decorre dalla data di inizio dell'ottava legislatura del consiglio regionale.

I dipendenti che eventualmente avessero provveduto, a partire dall'ottava legislatura, al pagamento degli oneri relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, hanno diritto al rimborso, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, delle somme pagate sino alla data di entrata in vigore della presente legge, dietro presentazione di idonea documentazione. Per i dipendenti eletti consiglieri regionali si provvede al rimborso della quota a carico dell'amministrazione di appartenenza, relativa al solo trattamento di quiescenza.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 marzo 1982

PANCHERI

Visto: *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

**(3115)**

---

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821760)